

(N. 540)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1949  
(V. Stampato N. 470)*

**d'iniziativa dei deputati AVANZINI, LUCIFREDI, RUSSO Carlo, FUSI e PERTUSIO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 20 LUGLIO 1949

Sospensione della riscossione dei contributi  
a favore dell'Ente di previdenza avvocati e procuratori.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È sospesa la riscossione dei contributi previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 6 della legge 11 dicembre 1939, n. 1938, sull'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori, nonché della percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria di cui alla lettera *c)* dell'articolo stesso.

### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.